




mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

 **REGIONE
PIEMONTE**



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



www.terredelsesia.it

GAL

TERRE DEL SESIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE:

COLTIVIAMO IL FUTURO - TRA COLLINA E MONTAGNA, LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE TERRE DEL SESIA

AMBITO TEMATICO:

SVILUPPO e INNOVAZIONE delle FILIERE e dei SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

**SOSTEGNO ALLA NASCITA DI NUOVE FORME AGGREGATIVE DI PROPRIETARI
TERRIERI ED AGLI INVESTIMENTI DI GESTIONE COLLETTIVA DEI FONDI AGRICOLI**

Misura 4 - Sottomisura 3 - Operazione 11

BANDO n°: Fondiario1 – 2018

APERTURA: 22 GIUGNO 2018

SCADENZA: 31 OTTOBRE 2018

PREMESSA/DEFINIZIONI	Pag 3
1- FINALITA' DEL BANDO	Pag 3
2- BENEFICIARI	Pag 3
3- LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	Pag 3
4- RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI	Pag 4
5- NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI	Pag 4
6- TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	Pag 4
7- OGGETTO DEL BANDO	Pag 4
8- MODALITA' DI PAGAMENTO	Pag 8
9- TIPOLOGIA DELLE DOMANDE NEL CORSO DELL'ITER DI PARTECIPAZIONE AL BANDO	Pag 10
10- CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	Pag 10
11- ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	Pag 15
12- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	Pag 21
13- ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	Pag 24
14- RIDUZIONI E SANZIONI	Pag 24
15- CONTROLLI EX-POST	Pag 25
16- PROROGHE	Pag 25
17- VARIANTI	Pag 25
18- DECADENZA DAL CONTRIBUTO	Pag 27
19- PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA	Pag 27
20- VINCOLI DI DESTINAZIONE D'USO E DURATA DEGLI ACCORDI	Pag 28
21- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA'	Pag 28
22- NORMATIVA	Pag 28

PREMESSA

Tra le principali problematiche ostative allo sviluppo delle imprese agricole zootecniche delle Terre del Sesia, è stata evidenziata la parcellizzazione fondiaria, che contribuisce al progressivo degrado delle aree rurali soprattutto in area montana. Le aree parcellizzate risultano infatti ingestibili da parte delle imprese agricole che, da sole, non riescono a coordinare tutti i proprietari nel pianificare interventi di gestione funzionali alla produttività del fondo. Le ASFO, o in generale le forme di accorpamento fondiario, offrono un'interessante soluzione a questo problema. Esperienze sperimentate in Francia ed in alcune aree alpine italiane, hanno già dimostrato che le ASFO possono offrire buone opportunità per la soluzione del problema fondiario, offrendo ottime opportunità sia per le imprese agricole (che avrebbero nuovi terreni a disposizione), che per i proprietari terrieri e per gli enti pubblici (che si ritroverebbero un territorio meglio gestito e più produttivo).

Il recupero dei territori attraverso le associazioni di proprietari ha anche evidenti risvolti paesaggistici, in quanto una corretta gestione delle superfici accorpate permette un recupero duraturo delle aree depauperate dall'abbandono e dall'invasione di specie arboree ed arbustive.

1- Finalità del bando

L'obiettivo della misura è quello di affrontare e risolvere il problema della "polverizzazione" fondiaria in areale montano, attraverso l'attivazione di forme di gestione collettiva dei terreni abbandonati. Si vuole quindi sostenere lo sviluppo delle forme aggregative dette Associazioni Fondiarie (ASFO) ovvero Consorzi di proprietari che prevedano il raggruppamento di più proprietari per favorire l'accorpamento fondiario. L'ASFO/Consorzio risulterebbe il soggetto unico di riferimento per il recupero funzionale del fondo stesso.

Si prevede di sostenere gli investimenti finalizzati al recupero funzionale del fondo accorpato e gli interventi di contrasto al depauperamento invasivo dei primi due anni successivi all'intervento iniziale.

Per essere ammissibili a finanziamento, gli investimenti della forma associativa dovranno essere inseriti in un piano di gestione pluriennale del fondo, finalizzato a ripristinare il valore produttivo delle superfici su cui vengono realizzati gli investimenti.

Nel piano pluriennale di gestione sarà anche necessario indicare le metodologie di utilizzazione negli anni successivi al recupero, attraverso piani foraggero-pastorali o piani di taglio redatti da tecnici **abilitati**. Il piano di gestione del fondo dovrà avere durata minima di 7 anni e la forma aggregativa dovrà individuare l'impresa agricola o forestale incaricata della gestione del fondo.

La corretta gestione delle superfici avrà ricadute ambientali positive, contrastando la perdita di biodiversità ecosistemica e limitando i processi di erosione e depauperazione del suolo, favorendo l'alternanza bosco/prato e implementando le opportunità di sviluppo per le imprese agricole locali.

2- Beneficiari

- Associazioni fondiarie ed altre forme aggregative senza scopo di lucro e con finalità sociali assimilabili a quelle delle ASFO, legalmente costituite ai sensi della LR 21/2016.
- Consorzi di proprietari terrieri o forme similari di accorpamento della proprietà

I beneficiari devono avere sede operativa ed effettuare gli investimenti in area Gal.

3- Localizzazione degli interventi

L'intervento deve essere localizzato nel territorio comunale dei Comuni montani facenti parte del GAL, ovvero sull'intero territorio amministrativo dei Comuni di:

Area montana:

ALAGNA VALSESIA, BALMUCCIA, BOCCIOLETO, BORGOSIESA, CELLIO con BREIA, CAMPERTOGNO, CARCOFORO, CERVATTO, CIVIASCO, CRAVAGLIANA, FOBELLO, GUARDABOSONE, MOLLIA, PILA, PIODE,

POSTUA, QUARONA, RASSA, ALTO SERMENZA, RIMELLA, RIVA VALDOBBIÀ, ROSSA, SCOPA, SCOPELLO, VALDUGGIA, VARALLO, VOCCA.

4- Risorse finanziarie disponibili

Le risorse disponibili ammontano ad €. 94.000,00 (novantaquattromila/00 euro).

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie da economie, riprogrammazioni del PF autorizzate dalla Regione e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, queste saranno utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria (ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria).

La graduatoria sarà valida fino alla scadenza di un anno a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria, successivamente decadrà.

5- Numero di domande presentabili

È consentito al beneficiario presentare una sola domanda di sostegno su ciascun Bando. In caso di riapertura di bandi successivi, anche sulla stessa Operazione, il beneficiario potrà nuovamente aderire, sempre con una sola domanda su ciascun Bando.

6- Termini per la presentazione delle domande di aiuto

Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono essere presentate a partire dal **22 giugno 2018** ed obbligatoriamente entro il **31 OTTOBRE 2018**, ore **18:00** pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Tale termine è la scadenza ultima per la presentazione mediante il sistema informatico, di cui alle istruzioni contenute nel capitolo "Istruzioni per la presentazione di domande relative alla partecipazione e all'attuazione del bando".

Si precisa che non si dovrà far pervenire la copia della documentazione cartacea, in quanto tutto sarà trasmesso tramite l'applicativo di Sistema Piemonte.

Qualora il Gal lo ritenesse necessario, si riserva la facoltà di richiedere la copia della documentazione cartacea, indicando i relativi tempi di consegna.

7- OGGETTO DEL BANDO

L'oggetto del bando consta nel sostenere forme aggregative capaci di contrastare la scomparsa della superficie agricola produttiva, a causa dell'avanzata delle specie boschive di invasione.

Il bando, pertanto, prevede il finanziamento degli interventi di recupero del terreno accorpato, gli interventi di contrasto al depauperamento immediatamente successivo al primo intervento di recupero, le spese di programmazione e pianificazione degli interventi di gestione.

Per essere ammissibili a finanziamento, i progetti di recupero/miglioramento devono perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- Recupero delle superfici ex-pastorali/agricole
Gli interventi devono garantire il ripristino della superficie prato/pascoliva, come in precedenza all'invasione arboreo/arbustiva consequenziale all'abbandono produttivo. A tal fine sono considerati funzionali gli interventi di taglio ed asportazione delle specie arboree di invasione, la

realizzazione di interventi agronomici specifici per l'area di intervento e consequenziali agli interventi di recupero (rimozione delle ceppaie, fresatura/taglio dei ricacci, ecc), le spese di gestione finalizzate al recupero produttivo nei due anni successivi all'intervento di recupero.

7.1 - Spese ammissibili

Il sostegno può coprire le spese per i seguenti costi:

- Costi di animazione, costi per la definizione della superficie accorpata da gestire, spese di registrazione dei contratti, ecc.
- Costi degli interventi di recupero della superficie accorpata
- Costi per gli interventi di contrasto al depauperamento delle superfici accorpate a seguito del primo intervento di recupero
- Costi per investimenti materiali in infrastrutture necessarie alla corretta gestione delle superfici (deposito centralizzato per l'invecchiamento del letame, ecc); reti di protezione dagli ungulati; ripristino terrazzamenti e muretti a secco, ...
- Spese tecniche per la progettazione degli interventi di recupero fino ad un massimo del 12 % dell'investimento totale
- Spese tecniche per la redazione dei piani di gestione pluriennale fino ad un massimo del 10% dell'investimento totale

Le spese per essere ammesse al sostegno devono derivare, (coerentemente con la tipologia di intervento) da:

- prezzario regionale valido al momento della presentazione della domanda (Computi metrici);
- analisi dei prezzi o confronto tra almeno 3 preventivi (forniture e/o servizi) di fornitori diversi ed indipendenti;
- nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene,
- un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato delle varie categorie di macchine e attrezzature (acquisti);
- per l'acquisizione di forniture o servizi il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte economiche raffrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ecc...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

Per tutti gli interventi è necessario che il beneficiario abbia la disponibilità delle aree su cui sono progettate le opere e gli interventi, il titolo di proprietà/possesso dovrà essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva, sulla base dei modelli A.3, ovvero potrà tener conto di quanto definito dalla Lr. 21/2016 ed in particolare di quanto definito dall'Allegato A alla deliberazione regionale n° 24-6390 del 19/01/2018 e riferita alle modalità di assegnazione e/o revoca dei terreni incolti, abbandonati o "silenti".

In riferimento all'obbligo di compensazione della superficie forestale trasformata, prevista dall'art.19 comma 7 della L.R. 4/2009, si evidenzia la deroga prevista per gli interventi di recupero produttivo ad opera delle Associazioni Fondiarie, come da indicazioni contenute nella circolare n° 2-AMB della Regione Piemonte (Classificata 7.10.20/2018A/A18000)

7.2 - Spese non ammissibili

Non saranno ammesse a contributo le seguenti spese:

- Acquisto di immobili e terreni;
- Spese di costituzione della forma associativa
- interventi di demolizione e ricostruzione;
- interventi riguardanti immobili a fini abitativi ;
- opere strutturali preliminari agli interventi, fatta eccezione per gli interventi di messa in sicurezza;
- interventi inerenti le infrastrutture non direttamente collegate agli interventi di recupero del fondo (fognature, elettrodotti, acquedotti, ecc.);
- interventi di manutenzione
- interventi di installazione di impianti di produzione di energia alternativa
- interventi riguardanti le abitazione dei privati
- opere non previste nel progetto esecutivo o nelle varianti approvate dal GAL, pena la revoca del contributo o, nel caso di opere ritenute in linea con i criteri delle Guide, lo stralcio dell'importo dell'opera non approvata dal contributo
- lavori o acquisti fatturati e/o pagati antecedentemente alla data dell'inizio lavori, ad esclusione delle spese tecniche che comunque non potranno essere antecedenti alla data di presentazione della domanda
- rimborsi per spese tecniche o di altro tipo per i progetti che non saranno ammessi a contributo
- interventi che non siano coerenti con le linee guida e le indicazioni contenute nelle Guide del GAL e quelli che abbiano ricadute negative sulla qualità ambientale del territorio e che non prevedano adeguate misure per controllarne l'impatto
- IVA se recuperabile

7.3 - Condizioni di ammissibilità a contributo delle spese sostenute

- Per essere ammissibili, le spese devono essere sostenute in data successiva alla trasmissione a sistema della di domanda di aiuto; in caso di domanda di variante, le spese possono essere sostenute solo successivamente alla trasmissione online della domanda stessa. I pagamenti effettuati prima della trasmissione a sistema delle suddette domande saranno considerati non accettabili e porteranno alla decadenza dell'ammissibilità della spesa a cui si riferiscono.
- Tutti i pagamenti devono essere effettuati solo da conti correnti intestati al beneficiario del contributo e devono coincidere con quelli dichiarati sul fascicolo aziendale dell'Anagrafe Agricola Unica di cui al par. 10.1.
- Per essere ammissibile a finanziamento, l'ASFO dovrà perseguire l'obiettivo di una gestione funzionale ovvero del recupero della superficie accorpata ed essere senza scopo di lucro (quindi non dovrà consentire la redistribuzione tra i soci degli utili derivanti dalla gestione accorpata). I consorzi di proprietari potranno avere scopo di lucro, ma perseguire i medesimi fini stabiliti per le associazioni fondiarie.
- Le superfici accorpate destinate al ripristino/miglioramento pastorale dovranno essere poste in area montana (D), nel fondovalle e principalmente in prossimità della rete viaria principale ovvero di borghi e frazioni rurali; l'intervento dovrà garantire elevata valenza paesaggistica e ambientale oltre che funzionale.
- Gli interventi di gestione del fondo dovranno essere prevalentemente correlati a pratiche gestionali di tipo agrario, limitando ove possibile l'uso di pratiche e sostanze chimiche non rispettose dell'ambiente.
- Le domande di aiuto devono interessare le seguenti **superfici minime**:
 - Per il recupero delle superfici pastorali: 6 ha per un massimo di 3 corpi distinti seppur in prossimità l'un l'altro.

Non saranno ammessi progetti che non raggiungono il punteggio minimo previsto e non rispettino i limiti minimi e massimi di investimento e di superficie

Condizioni generali:

Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on line della domanda) e tutte le spese considerate ammissibili dovranno essere sostenute entro la scadenza definita dal bando, a conclusione delle opere.

Tutte le spese devono essere saldate con evidenza di uscita di cassa da estratto conto prima della presentazione della domanda di pagamento

7.4 - Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento

Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno, prima dell'approvazione della stessa, del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.

7.4.1 scadenze per la presentazione delle domande di pagamento

- a) Gli interventi di miglioramento/recupero delle superfici dovranno essere conclusi e rendicontati con domanda di pagamento di acconto entro e non oltre il **31/01/2020**
- b) Gli interventi di contrasto al depauperamento delle superfici successivo all'intervento di recupero con gli interventi di cui alla lettera a) devono essere conclusi e rendicontati entro il **15/12/2021**.

E' possibile richiedere massimo una proroga per la conclusione dell'intervento di recupero/miglioramento ovvero per la relativa domanda di saldo fino ad un massimo di 6 mesi, ai sensi dell'art. 16 del presente bando.

Il GAL si riserva di non approvare le proroghe qualora ritenute non motivate da cause di forza maggiore oppure conseguenti a cause strettamente riferibili ad inadempienze/ritardi del beneficiario.

Un intervento si considera concluso solo se:

- tutti gli investimenti sono realizzati e le relative spese, comprese quelle generali e tecniche, sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo con modalità che consentano la tracciabilità della spesa in capo al beneficiario (es. addebito su conto corrente intestato al beneficiario).
- Risulta completamente funzionale e conforme all'oggetto progettuale ed il beneficiario è in grado di presentare a rendicontazione la documentazione necessaria per comprovare conformità e funzionalità dell'oggetto di intervento secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente bando.

Il mancato rispetto negli anni successivi alla presentazione di pagamento di saldo di quanto definito dal Piano di gestione del fondo accorpato provoca la decadenza del contributo ed il recupero dei fondi erogati.

7.5 - Tipo di agevolazione prevista

Si prevede un finanziamento fino all'80% delle spese ammissibili per le ASFO, e fino al 50% per le altre forme aggregative.

Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento.

7.6 - Limiti di investimento (min e max)

La spesa massima ammissibile a contributo, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a progetto è pari a

- Per il recupero ed il miglioramento delle superfici pastorali: **60.000,00** € IVA Inclusa

La spesa **minima ammissibile a contributo**, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a **€ 10.000,00** (IVA inclusa).

Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.

Il non raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso d'asta che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.

Nel caso in cui il costo totale del progetto presentato e ammesso a contributo sia superiore al costo totale massimo, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata al momento del collaudo.

Il beneficiario deve realizzare gli interventi per una percentuale non inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in domanda di sostegno, fermo restando la presentazione di una variante (art. 20); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando che non deve scendere al di sotto della spesa minima e che la riduzione non comporti la rimodulazione del punteggio al di sotto della soglia di ammissibilità ovvero di finanziabilità.

I ribassi derivanti dalle procedure di affidamento possono essere riutilizzati dall'beneficiario, previa presentazione di variante, per effettuare ulteriori interventi migliorativi/complementari all'intervento iniziale ammesso a finanziamento.

7.7 – La costituzione delle associazioni fondiarie

Le Associazioni Fondiarie nascono con l'obiettivo di recuperare la produttività delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati attraverso la gestione associata, consentendo la valorizzazione del patrimonio fondiario, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la prevenzione dei rischi idrogeologici e degli incendi nonché l'applicazione di misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali. Si tratta di un importante esperimento di gestione comunitaria del territorio che già comincia a dare i suoi frutti poiché, senza interferire con il diritto di proprietà, in modo intelligente e produttivo l'associazione rivitalizza le attività agro-silvo-pastorali, garantisce la conservazione del paesaggio e incentiva il turismo e le produzioni locali. La Regione Piemonte, con l'approvazione della Legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016, riconosce nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la valorizzazione funzionale del territorio montano.

È una libera unione fra proprietari di terreni pubblici o privati con l'obiettivo di raggruppare aree agricole e boschi, abbandonati o incolti, per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.

Non è a scopo di lucro ed è disciplinata da uno Statuto, nel rispetto delle norme e disposizioni vigenti in materia (Codice Civile artt. 14-42).

Ogni associato aderisce su base volontaria e gratuita e conserva la proprietà dei beni, che non sono usucapibili. Può esercitare il diritto di recesso nei limiti dei vincoli temporali contrattuali stabiliti tra l'associazione ed i gestori.

Le cariche associative sono gratuite così come le prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborsi spese previsti da Statuto).

A supporto della costituzione di un'Associazione Fondiaria si possono scaricare i fac simile di alcuni documenti utili dal sito regionale ai seguenti link:

- Bozza di atto costitutivo:
http://www.regione.piemonte.it/montagna/associazioniFondiarie/dwd/3_fac-sim_attoCostitutivo.pdf
- Bozza di statuto:
http://www.regione.piemonte.it/montagna/associazioniFondiarie/dwd/3_fac-sim_statuto_associaz_fondiaria.pdf
- Bozza del modulo di adesione:
http://www.regione.piemonte.it/montagna/associazioniFondiarie/dwd/3_fac-sim_modulo_adesione%20soci.pdf
- Bando regionale per assegnazione contributi alle associazioni fondiariae
http://www.regione.piemonte.it/montagna/associazioniFondiarie/dwd/BANDO_ASSOCIAZIONI_FONDIARIE_2018.pdf

8- MODALITA DI PAGAMENTO

Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura "PSR 2014-20, Misura 4, Sottomisura 3, Operazione 11", pena l'inammissibilità dell'importo relativo; fanno eccezione i modelli F24, i MAV, nonché le fatture emesse prima dell'ammissione a finanziamento: in questi casi la dicitura "PSR 2014-20, Misura 4, Sottomisura 3, Operazione 11", sarà apposta dal beneficiario, mediante apposito timbro.

Ai fini della rendicontazione devono essere presentate copia delle fatture e della documentazione contabile comprovanti la spesa sostenuta.

Per dimostrare l'avvenuto pagamento, il beneficiario utilizza le seguenti modalità:

- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. La copia del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto.
- Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento **e la fotocopia dell'assegno emesso.**
- Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate, tranne per quelle carte alle quali è associato un conto corrente, dal quale si può evincere la tracciabilità dei pagamenti, mediante apposito estratto conto.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e

dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

Il pagamento in contanti non è mai consentito.

In ogni caso i conti correnti di appoggio di tutte le modalità di pagamento devono essere intestati al beneficiario e devono coincidere con quelli dichiarati sul fascicolo aziendale dell'Anagrafe Agricola Unica di cui al par. 10.1.

9- TIPOLOGIA DELLE DOMANDE NEL CORSO DELL'ITER DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Ciascun beneficiario presenterà una propria domanda di contributo corredata dalla documentazione di cui al par. 10.2.2.

A seguito della domanda di sostegno, della sua ammissione a finanziamento e del relativo inserimento nella graduatoria finanziabile, il beneficiario si troverà nelle condizioni di presentare le sottoelencate domande esclusivamente per via informatica mediante l'applicativo utilizzato per la domanda di sostegno. Condizioni, limiti e modalità verranno specificate nei paragrafi di riferimento.

- *Domanda di pagamento di anticipo*
- *Domanda di pagamento di acconto*
- *Domanda di pagamento di saldo*
- *Domanda di proroga*
- *Domanda di variante*
- *Comunicazione di situazioni forza maggiore o circostanze eccezionali*
- *Domanda di rinuncia*
- *Comunicazioni di correzione errori palesi*
- *Comunicazione per invio di ulteriore documentazione*
- *Comunicazione di avanzamento tecnico di progetto*

10- CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

10.1 Iscrizione all'Anagrafe Agricola

Iscrizione all'Anagrafe Agricola

Prima di presentare domanda di sostegno il richiedente potenziale beneficiario cui è rivolto il bando deve **necessariamente procedere all'iscrizione all'Anagrafe Agricola unica** del Piemonte e alla costituzione del fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA).

Per quanto concerne le imprese agricole, si richiama la Determinazione Dirigenziale n°34-2016 del 26/02/2016 di Arpea, avente per oggetto l'approvazione del Manuale del fascicolo aziendale, e si raccomanda il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe.

A tal fine le aziende agricole devono rivolgersi a un CAA che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola>

Gli altri beneficiari possono rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio on-line “Anagrafe”, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura”, a cui si accede con la Carta Nazionale Servizi (CNS) o con username e password, acquisite mediante “registrazione light” al portale www.sistemapiemonte.it. (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio “PSR 2014-2020”);
- utilizzando l’apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell’area tematica “Agricoltura e sviluppo rurale”, nella sezione modulistica (http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_iscr_anagrafe.htm); i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d’identità in corso di validità devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

L’iscrizione all’Anagrafe agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte comporta l’apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D. Lgs. n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte.

Nel caso il richiedente sia già iscritto in anagrafe, il fascicolo aziendale deve essere aggiornato almeno alla data del 01/01/2016. Le modalità per richiedere l’aggiornamento del fascicolo aziendale sono identiche a quelle per richiedere l’iscrizione in Anagrafe.

L’iscrizione all’Anagrafe o l’aggiornamento del fascicolo qui sopra descritte sono condizioni necessarie per la presentazione delle domande di sostegno (in caso contrario, non sarà possibile neppure avviare la procedura di presentazione della domanda).

Si consiglia di effettuare la registrazione/aggiornamento e validazione almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza della domanda di sostegno in quanto la procedura richiede tempi tecnici di attivazione.

Le domande devono essere veritiere, complete e consapevoli

La domanda comprende le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri ed hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d’ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all’interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.

Per le aziende agricole, in particolare, le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola e tutti gli animali dell’azienda, compresi i dati per i quali non viene chiesto alcun sostegno.

Le domande infatti devono contenere *tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l’accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni* (art. 62 del reg. CE n. 1305/2013).

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che tale presentazione costituisce per il GAL (Ente delegato competente), per la Regione e per ARPEA, autorizzazione al

trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

10.2 Come compilare e presentare le domande di sostegno

10.2.1 Gestione informatica delle domande di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente attraverso il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura". I documenti digitali così formati e trasmessi telematicamente sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente; non è necessario quindi inviare una copia su carta della domanda, fatto salvo eventuali richieste specifiche dell'ufficio competente, per fini operativi.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda utilizzando le seguenti modalità:

- ✓ Il legale rappresentante può operare in proprio, utilizzando il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul sito www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura" a cui accede con la CNS o con le credenziali di accesso acquisite mediante registrazione al portale www.sistemapiemonte.it (registrazione light). Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati;
- ✓ tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tuttavia, tale opzione potrebbe non essere gratuita. La domanda preparata dal CAA può essere sottoscritta con firma grafometrica, in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata in modo tradizionale. In tal caso la domanda deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA. Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione. Il richiedente che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o mediante le proprie credenziali di accesso ai sistemi informativi.

Il servizio on-line "PSR 2014-2020" è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

10.2.2 Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare:

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati sotto riportati. **Il mancato invio della documentazione sottoelencata ed eventualmente richiesta dal GAL ad integrazione per l'istruttoria, sarà causa di non ricevibilità della domanda medesima.**

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. Allegato A.1 – Modello editabile GAL – Descrizione del progetto
- b. Allegato A.2 – Modello editabile GAL - Dichiarazione di assenza cumulo
- c. Allegato A.3 – Modello editabile GAL – Elenco soci con dichiarazioni di conferimento della superficie di proprietà e con Carta di Identità del conferente (es di dichiarazione di conferimento all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/montagna/associazioniFondiarie/dwd/3_fac-sim_modulo adesione%20soci.pdf)
- d. Allegato A.4 - Terreni incolti, abbandonati o silenti, a disposizione dell'associazione fondiaria secondo i disposti della LR 21/2016 e della DGR 24-6390 del 19/01/2018

- e. Allegato A.5 - Piano degli interventi di recupero delle superfici disponibili pari alla durata di concessione dei terreni da parte dei conferenti, redatto nel rispetto di quanto prescritto dalla DGR n. 92-5523 del 3 agosto 2017
http://www.regione.piemonte.it/montagna/associazioniFondiarie/dwd/Allegato_dgr92_5523piani_gestione_asfo.pdf
 Il piano deve comprendere:
- Piano degli interventi di recupero delle superfici disponibili
 - Piano degli interventi di gestione della superficie accorpata nei primi due anni successivi al recupero
 - Piano degli interventi di gestione della superficie accorpata negli anni successivi alla presentazione di domanda di saldo pari alla durata di concessione dei terreni da parte dei conferenti
- f. Allegato A.6 - Progetto definitivo degli interventi da realizzare/valorizzare, comprensivo di:
- relazione tecnico-illustrativa
 - documenti tecnici progettuali e planimetrici come da normativa
 - quadro economico per l'individuazione dei costi con le modalità definite dal bando
 - elenco delle autorizzazioni necessarie a realizzare l'intervento ed impegno a richiederle
 - Quadro di raffronto—dei preventivi che evidenzia quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
- g. Allegato A.7 - Cartografia in scala adeguata (non inferiore a 1:25.000) su cui si possa identificare chiaramente l'areale di intervento.
- h. Allegato A.8 - Statuto, atto costitutivo ed elenco soci del richiedente
- i. Allegato A.10 - Documentazione fotografica.
- j. Allegato A.11 - Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Per la definizione dei costi e della spesa ammissibile:

- k. Computo metrico redatto sulla base del Prezziario Regionale in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno. Il Computo Metrico dovrà essere comunque redatto in modo da consentire eventuali raffronti per le domande di variante e soprattutto costituire documento (in progress) che accompagna con raffronti immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione delle opere, dalla domanda di sostegno a quella (eventuale) di SAL e a quella di saldo. Eventuali voci di spesa non contenute nel Prezziario Regionale dovranno fare riferimento ai tre preventivi di cui al successivo punto.
- l. Per interventi non soggetti a computo metrico: almeno n 3 preventivi indipendenti (forniti da 3 operatori differenti), comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato, per ciascuna separata voce di spesa (forniture e servizi), compresi opere in falegnameria, impianti, etc.
 Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquisti

Si ricorda che anche gli allegati dovranno essere trasmessi in formato elettronico secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico (upload di file con dimensione non superiore a 20 MB).

I disegni, gli elaborati grafici e le planimetrie del progetto definitivo NON dovranno pervenire al Gal in formato cartaceo, fatta salva la possibilità per Terre del Sesia di richiederne copia cartacea qualora lo ritenesse necessario ai fini dell'istruttoria.

10.2.3 Impegni

Contestualmente alla firma della domanda di sostegno si sottoscrivono anche gli impegni che è obbligatorio rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento.

Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione; gli impegni si distinguono quindi in essenziali e accessori:

- sono essenziali gli impegni che, se non osservati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono accessori gli impegni che, se non osservati, consentono di raggiungere l'obiettivo ma in modo solo parziale.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati; il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L'entità della riduzione del contributo è definita dalle deliberazioni e determinazioni di applicazione del DM attuativo del Reg. 640/14, art. 35 ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato dall'OPR.

Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti/sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Il beneficiario dovrà consentire al GAL, ai fini del monitoraggio degli interventi e per verificarne lo stato di attuazione e la capacità di perseguirne gli obiettivi, di effettuare dei sopralluoghi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con la possibilità di accedere, insieme a tecnici autorizzati dal GAL, ai cantieri e alla documentazione.

Impegni essenziali:

- realizzare entro la data di scadenza definita dal bando gli interventi ammessi a contributo, al netto di eventuali proroghe;
- avere la disponibilità dei sedimi e dei terreni oggetto d'intervento;
- avere la proprietà/disponibilità degli eventuali immobili interessati dagli interventi.
- mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per un periodo pari al vincolo di cui all'art.23;
- realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate;
- presentare tutta la documentazione prevista entro i termini stabiliti;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli in loco da parte dei soggetti incaricati al controllo;

Impegni accessori:

- a. Il beneficiario ha l'obbligo di affiggere, nei pressi dell'investimento e comunque in un luogo visibile al pubblico una targa informativa per le operazioni dei programmi di sviluppo rurale FEASR con le modalità di cui all'art. 21 del presente bando pubblico;

In caso di mancato rispetto degli impegno accessori a. il contributo sarà ridotto nella misura del 5% dell'importo totale erogato a saldo.

Per quanto riguarda gli impegni accessori vi è la possibilità di un'azione correttiva da parte del beneficiario da effettuarsi al massimo entro 3 mesi dalla rilevazione dell'inadempienza.

11- ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

11.1 Responsabile del procedimento e Responsabile del trattamento dei dati:

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014 il Responsabile del Procedimento, connesso al presente bando è:

- Il Direttore del Gal Terre del Sesia Dott. Roberto Veggi

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento dei dati è:

- Il Presidente del Gal Terre del Sesia Franco Gilardi

11.2 Procedure generali di istruttoria

La valutazione delle domande di sostegno si articola nelle fasi di ammissibilità, di approvazione delle graduatorie e di ammissione a finanziamento della domanda di sostegno.

11.2.1 Ammissibilità delle domande

L'avvio del procedimento avverrà tramite comunicazione telematica.

Tale fase comprende:

1. la verifica del rispetto della modalità di trasmissione della domanda e la relativa completezza di compilazione, contenuti ed allegati;
2. la verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
3. la verifica delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi;
4. la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni;
5. la verifica dell'ammissibilità delle spese: la spesa risulti riferibile a quanto previsto nel paragrafo "spese ammissibili" del presente bando, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione;
6. un eventuale sopralluogo dove è previsto l'intervento;
7. la determinazione della spesa ammessa e della percentuale di contributo;

11.2.2 Valutazione delle domande sulla base dei criteri selezione.

I criteri di selezione e attribuzione del punteggio al fine della compilazione della graduatoria son i seguenti:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile	TOTALI
Caratteristiche del richiedente	PD1 - Forma associativa	Associazione fondiaria o altra forma collettiva di gestione NON a scopo di lucro: 3 punti Consorzio o altra forma collettiva di gestione a scopo di lucro: 0 punti	3	6
	PD2 - Partecipazione soggetti pubblici	Il soggetto richiedente il contributo ha tra i propri soci un ente pubblico territoriale che conferisce terreni : No: 0 punti Comune singolo: 1 punti 2 o più comuni: 2 punti Unione montana: 1 punti	3	

Superficie in gestione	PD3 - Localizzazione degli interventi di recupero e ripristino	<p><u>Aree ex coltivo ed ex prato di fondovalle:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree abbandonate in prossimità di nuclei abitativi rurali: 2 punti • Aree semi-abbandonate in prossimità di nuclei abitativi rurali: 1 punti <p><u>Aree ad elevate fruizione turistica (poste in prossimità di punti di interesse turistico)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • aree con meno di 2000 presenze/passaggi annui: 0 punti • aree con più di 2000 e meno di 5000 presenze/passaggi annui: 2 punti • aree con più di 5000 presenze/passaggi annui: 4 punti <p><u>Aree visibili da strade provinciali ad alta percorrenza:</u> 5 punti</p> <p><u>Aree attraversate da sentieri interregionali:</u> 2 punti</p>	13	50
	PD4 - Ha di superficie accorpata e su cui si propone la gestione	<p><u>Superficie di fondovalle ed in prossimità di borgate tradizionali interessata dagli interventi agropastorali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 6 ha: 0 punti - tra i 6 ed i 10 ha: 2 punti per ogni ha oltre a 6 e fino a 10 - oltre i 10 ha: 0,5 punti per ogni ha oltre a 10 e fino ad un massimo di 10 punti 	18	
	PD5 - Corpi costituenti la superficie accorpata	<p>Il criterio valuta positivamente interventi ricadenti su un unico corpo di dimensioni rilevanti rispetto alla suddivisione dell'intervento su corpi distinti e di minor dimensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un corpo unico: 5 punti - 2 corpi distinti: 3 punti - 3 corpi distinti: 1 punti 	5	
	PD6 - N° ditte catastali coinvolte	<p>Il criterio valuta positivamente la capacità di accorpate più ditte catastali presenti nell'area soggetta alla gestione e ne attribuisce premialità perché è dimostrazione di capacità di superamento della parcellizzazione fondiaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,25 punti /ditta catastale fino ad un massimo di 14 punti 	14	

Qualità del progetto e tipologia di investimenti	PD7 - Completezza della proposta di investimento	<p>La proposta progettuale è valutata in base alla completezza descrittiva e contenutistica, ed alla qualità degli elaborati/documentazione di progetto. La completezza della proposta risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - insufficiente: non ammissibile - sufficiente: 0 punti - medio: 0,5 punti - elevato: 1 punti - notevole: 2 punti <p>La qualità tecnica della proposta risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - insufficiente: non ammissibile - sufficiente: 0 punti - medio: 0,5 punti - elevato: 1 punti - notevole: 2 punti 	4	
	PD8 - Valenza degli interventi di ripristino	<p>L'intervento proposto ha <u>ricadute positive in ambito pastorale</u> (es. aumento della superficie pascolabile, miglioramento qualitativo della composizione arborea, ecc) o <u>agricolo</u> (es. aumento della superficie produttiva a sfalcio, diversificazione e miglioramento qualitativo delle produzioni agricole, ecc):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scarsa: 1 punti - Mediocre: 2 punti - Evidente: 3 punti <p>L'intervento proposto ha <u>valenza paesaggistica</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scarsa: 1 punti - Mediocre: 2 punti - Evidente: 3 punti 	6	

<p>PD9 - Qualità e completezza della proposta di gestione della superficie accorpata</p>	<p>La qualità del piano di gestione, viene valutata in base al livello di dettaglio dell'analisi degli aspetti e delle esigenze necessarie alla corretta gestione del fondo accorpato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - insufficiente: non ammissibile - sufficiente (il piano di gestione affronta e propone soluzioni, in modo non esaustivo e per una temporalità limitata, solo ad una parte delle problematiche emerse nell'area per cui si propone la gestione accorpata): 0 punti - media (il piano di gestione affronta e propone soluzioni, seppur non esaustive e per una temporalità limitata, ad una buona parte delle problematiche emerse nell'area per cui si propone la gestione accorpata): 3 punti - elevata (il piano di gestione affronta e propone soluzioni abbastanza esaustive e con una temporalità soddisfacente ad una buona parte delle problematiche emerse nell'area per cui si propone la gestione accorpata): 8 punti - notevole (il piano di gestione affronta e propone soluzioni esaustive e cronologicamente soddisfacenti a tutte le problematiche emerse nell'area per cui si propone la gestione accorpata): 15 punti 	<p>15</p>	
<p>PD10 - Durata del piano di gestione</p>	<p>Il criterio premia i piani di gestioni di durata superiore al minimo richiesto (<i>durata del piano di gestione e conferimento terreni devono essere coerenti</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - meno di 7 anni: non ammissibile - 7 anni: 0 punti - oltre 7 anni: 1 punto per ogni anno 	<p>3</p>	<p>58</p>
<p>PD11 -Caratteristiche del soggetto gestore</p>	<ul style="list-style-type: none"> - impresa agricola/forestale: 1 punto - collaborazione tra almeno 2 imprese forestali /agricole: 3 punti - altri soggetti: 0 punti 	<p>3</p>	
<p>PD12 -Grado di coerenza del progetto integrato con le priorità del PSL</p>	<p>Con riferimento ai fattori ritenuti strategici dal GAL per lo sviluppo /consolidamento del sistema economico locale (anche in riferimento ai paragrafi 2.3/2.4.1 del PSL delle Terre del Sesia):</p> <p><u>VALUTAZIONE:</u></p> <p>Insufficiente: progetto inammissibile</p> <p>Sufficiente (1-2 Fabbisogni): 0 punti</p> <p>Medio basso(3fabbisogni): 1 punto</p> <p>Medio (4 fabbisogni): 2 punti</p> <p>Alto (5 fabbisogni): 3 punti</p>	<p>4</p>	

	Notevole (6-7 fabbisogni): 4 punti	
PD13 - Interventi agronomico selvicolture funzionali alla corretta gestione dei suoli recuperati	<p>Il criterio premia i piani di gestione che intervengono nelle seguenti fasi del recupero, rispondendo in modo coerente alle caratteristiche della superficie da recuperare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distribuzione del letame/liquame per garantire la distribuzione razionale della fertilità: da 0 a 2 punti - livellamento, rimodellamento: da 0 a 5 punti - erpicatura, fresatura, taglio dei ricacci e risemina: da 0 a 4 punti - utilizzazione razionata delle superfici: da 0 a 1 punti - sfalcio e fienagione: da 0 a 3 punti 	15
PD14 - Interventi per il miglioramento delle infrastrutture necessarie alla corretta gestione/manutenzione della superficie accorpata	<p>Il criterio valuta la presenza nel progetto di piccoli investimenti finalizzati a recuperare elementi del paesaggio tipici della tradizione produttiva alpina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - migliorare la meccanizzazione del fondo attraverso spietramento con realizzazione di cumuli sui confini delle proprietà, ecc: da 0 a 2 punti - piccoli interventi di ripristino dei terrazzamenti e dei ciglionamenti, ecc: da 0 a 2 punti - altri interventi di recupero delle infrastrutture tradizionali di utilizzazione del fondo: da 0 a 1 punti 	5
PD15 - Eco-sostenibilità degli interventi di gestione della superficie	<p>L'ecosostenibilità dimostrabile attraverso l'utilizzo di tecniche agronomiche poco impattanti e sostenibili, con riduzione dell'utilizzo di idrocarburi e la migliore distribuzione delle sostanze azotate e della fertilità.</p> <ul style="list-style-type: none"> - non presente: 0 punti - parziale (viene proposta una gestione solo parzialmente sostenibile del fondo - interventi "meccanizzati" compresi tra il 40 e il 60 % del totale degli interventi gestionali previsti): x punti - buona (viene proposta una gestione sostenibile del fondo - interventi "meccanizzati" compresi tra lo 0 ed il 40% del totale degli interventi gestionali previsti): x punti 	3
TOTALE		114
PUNTEGGIO MASSIMO		114
Punteggio minimo di ammissibilità: 40 punti		

La valutazione comprende:

- la verifica del raggiungimento del punteggio minimo.
- l'attribuzione dei punteggi sulla base dei singoli criteri
- l'attribuzione del punteggio complessivo.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 114 punti, Non saranno ammesse a contributo le domande che non raggiungono il punteggio minimo di punti 40.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo i seguenti criteri:

- data e orario di presentazione della domanda di sostegno.

A conclusione della verifica di ammissibilità e della valutazione delle domande sulla base dei criteri di selezione la Commissione redige un verbale contenente, per ciascuna domanda di sostegno la proposta di esito:

- **positivo** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo
- **negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo
- **Parzialmente positivo:** indicando le motivazioni nel caso di esclusione di voci di spesa, etc).

A seguito della valutazione amministrativa e di merito, il Responsabile del procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento totale o parziale della domanda. Entro il termine di dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni dell'interessato è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di cui al successivo paragrafo 11.2.3.

11.2.3 Formazione della graduatoria

A seguito della conclusione della fase precedente verrà stilata la graduatoria stabilendo pertanto **tre** tipologie di domande

- a) domande **ammesse e finanziabili** con punteggio pari o superiore al punteggio minimo. Per queste domande verranno indicati:
 - il punteggio definitivo assegnato,
 - gli investimenti ammessi;
 - l'ammontare del contributo concedibile.
- b) Domande **ammesse ma non finanziabili** per carenza di risorse.
- c) Domande **escluse** per mancanza di requisiti di ammissibilità, quindi domande **respinte, non ammesse e archiviate**.

A seguito dell'approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione, per ogni domanda di sostegno è predisposto un verbale contenente l'esito:

- negativo, indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- positivo, indicando le motivazioni che hanno determinato l'esito positivo.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per i provvedimenti finali di:

- rigetto delle domande di sostegno con motivazione dell'archiviazione stessa;

- approvazione del progetto e concessione del contributo (investimenti ammessi a contributo, spesa ammessa a contributo, contributo concesso, termine per la conclusione degli investimenti, eventuali prescrizioni che l'impresa è tenuta ad osservare).

Il provvedimento finale con gli esiti di istruttoria, a cura del Responsabile del procedimento, è comunicato al beneficiario mediante comunicazione telematica. La graduatoria verrà inoltre pubblicata sul sito del GAL nella sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione/Graduatorie PSL 2014 – 2020.

La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Gal.

Dell'esito della graduatoria, verrà data comunicazione ai beneficiari mediante l'applicativo sistemapiemonte

11.2.4 Conclusione della procedura di istruttoria.

La procedura si conclude entro 180 giorni dall'avvio del procedimento, fatte salve le sospensioni previste nel par 11.2.2.

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare nella sua globalità, l'ultimo progetto finanziabile inserito in graduatoria, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico stabilita dal Bando.

12- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

12.1 Domanda di pagamento di anticipo

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo pari al massimo del 50% dell'importo del contributo concesso a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, di importo corrispondente al 100 % dell'importo anticipato.

Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dal GAL.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIAP, il beneficiario deve allegare una garanzia a favore di ARPEA resa mediante provvedimento del proprio Organo competente, che impegni il beneficiario medesimo al versamento dell'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato.

Inoltre il beneficiario dovrà allegare:

1. dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente;
2. nel caso di opere (strutture e infrastrutture) ed interventi agronomici/selvicolturali, certificato di inizio lavori o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi ovvero dall'agronomi responsabile dell'attuazione del piano di gestione proposto e finanziato

12.2 Domanda di pagamento di acconto

I beneficiari hanno facoltà di richiedere acconti, in modo che la somma tra anticipo e acconti ricevuti non superi l'80% del contributo concesso

Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dal GAL.

Alla domanda di pagamento del SAL, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIAP, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a. copia delle fatture relative agli investimenti realizzati: tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura "PSR 2014-20, Misura 4 Sottomisura3, Operazione11", pena l'inammissibilità dell'importo relativo; fanno eccezione le fatture emesse prima dell'Ammissione a finanziamento: in questi casi la dicitura "PSR 2014-20, Misura 4 Sottomisura 3 Operazione 11, sarà apposta dal beneficiario, mediante apposito timbro;

- b. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo da conti correnti intestati al beneficiario del contributo e non a soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- c. per le opere e gli interventi agronomici e selvicolturali: computo metrico di SAL che consenta (tramite l'elaborazione macro-voci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per il SAL dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico presentato in allegato alla domanda di sostegno o con quello approvato in eventuali richieste di variante.

12.3 Domanda di pagamento di saldo

Entro la data di scadenza prevista dal bando o da eventuali proroghe richieste e concesse per la presentazione della domanda di saldo, che corrisponde alla conclusione dei lavori il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo presentando una domanda di pagamento in cui rendiconta la spesa sostenuta

La domanda di pagamento (acconto e saldo) deve essere presentata mediante il portale SIAP e nelle medesime modalità delle precedenti domande.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, **non è ricevibile** e determina la revoca del contributo concesso. Il pagamento è disposto da ARPEA che si avvale per l'istruttoria del GAL in forza dell'apposita convenzione stipulata ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Alla domanda di pagamento (di saldo e di acconto), presentata **esclusivamente per via telematica** tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIAP, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. Relazione finale sui lavori/attività svolti
2. Computo metrico consuntivo che consenta (tramite l'elaborazione macro-voci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per il saldo dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico presentato eventualmente per la variante e per il SAL, e con il computo metrico presentato in allegato alla domanda di sostegno. Tra la spesa accertata da fatture e la spesa risultante dal computo metrico a saldo verrà ammessa la spesa minore.
3. Fotografie illustranti lo stato dei luoghi post intervento. Per dare maggiore evidenza a quanto realizzato, se disponibili, allegare anche le foto geo-referenziate pre-intervento nelle stesse località
4. Dichiarazione del direttore dei lavori (in caso di interventi strutturali e ove obbligatoria per legge) e/o del tecnico incaricato relativamente alla completezza ed alla regolarità dell'esecuzione delle opere, oltre al dettaglio di regolare esecuzione del piano di gestione della superficie nei primi due anni di attività successiva agli interventi di recupero;
5. Documentazione comprovante la spesa sostenuta, ovvero copia delle fatture e della documentazione contabile, unitamente agli atti del responsabile del procedimento/rappresentante legale con i quali si dispone il pagamento delle fatture stesse; alle fatture dovrà essere allegato il mandato di pagamento quietanzato ed estratto conto o analogo documento comprovante l'effettivo pagamento, a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo da conti correnti intestati al beneficiario del contributo e non a soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante.

Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura "PSR 2014-20, Misura 4, Sottomisura 3, Operazione 11", pena l'inammissibilità dell'importo relativo; fanno eccezione le fatture emesse prima dell'Ammissione a finanziamento: in questi casi la dicitura "PSR 2014-20, Misura 4, Sottomisura 3, Operazione 11", sarà apposta dal beneficiario, mediante apposito timbro. Il beneficiario ha inoltre l'obbligo di conservare in originale presso la

propria sede ovvero su sistemi informatici dedicati, la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 10 anni dall'erogazione del finanziamento, mettendola a disposizione degli organi di controllo;

Il GAL Terre del Sesia potrà ulteriormente dettagliare ed ampliare la documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori per la liquidazione delle quote di contributo previste.

Gli importi massimi indicati nel provvedimento dirigenziale autorizzativo di ammissione a finanziamento sono proporzionalmente ridotti nel caso in cui le spese effettivamente sostenute e rendicontate risultino inferiori a quanto previsto o risultino non ammissibili.

13- ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

L'istruttore delle domande di pagamento procede ai seguenti controlli amministrativi:

- a) Verifica della conformità dell'operazione con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione.
- b) Verifica tecnica sugli interventi attuati e rendicontati in base a costi sostenuti.
- c) Verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, vale a dire che le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione fiscale sia conforme a quanto richiesto dal bando. Per i lavori edili verifica sul computo metrico dello stato finale e confronto con spesa accertata da fatture (accertamento della spesa)
- d) Definizione della spesa accertata e del contributo ammesso
- e) Visita sul luogo (collaudo) per verificare la realizzazione dell'investimento, valutando soprattutto la conformità al progetto ammesso a finanziamento.

A conclusione dell'istruttoria, l'istruttore delle domande di pagamento redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito (prendendo atto dell'eventuale verbale di controllo in loco):

- **Negativo:** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- **Positivo:** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo:
 - il mantenimento del punteggio definitivo assegnato (o posizione in graduatoria, etc);
 - l'importo totale accertato;
 - l'ammontare del contributo da liquidare.
- **Parzialmente positivo:** (nel caso di riduzione del punteggio attribuito, di esclusione di voci di spesa, o di riduzioni e sanzioni di cui al seguente paragrafo).

In caso di **esito negativo o parzialmente positivo** viene informato il beneficiario che, entro 10 giorni a partire dal giorno successivo alla data di ricezione, può presentare per iscritto le osservazioni corredate da eventuali documenti come previsto dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014 (partecipazione al procedimento istruttorio).

Di queste osservazioni è dato conto nel verbale di istruttoria che deve spiegare il motivo del loro accoglimento o della loro non accettazione. Dell'esito di tale esame è data la prevista comunicazione a coloro che hanno presentato osservazioni.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati l'istruttore determina l'importo totale **accertato** e il **relativo contributo** da liquidare.

In conformità con le procedure previste dalle disposizioni su procedimento amministrativo, il funzionario di grado superiore acquisisce i verbali delle domande di pagamento (Saldo) istruite, inserendoli in un elenco di liquidazione che viene sottoposto ad approvazione o ratifica del CdA del GAL.

A seguito di approvazione o ratifica gli elenchi vengono trasmessi ad ARPEA tramite il portale SIAP.

Se la domanda rientra nei controlli a campione sul 5% della spesa pagata annualmente, l'operazione connessa sarà sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili
- b) di tutti i criteri di ammissibilità
- c) degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita.
- d) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Il controllo in loco sarà svolto da ARPEA.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso che non può essere superiore a 14 giorni. Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando la spesa accertata ed il relativo contributo.

14- RIDUZIONI E SANZIONI

Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora il contributo richiesto, in domanda di pagamento, superi di più del 10 % quello erogabile, al contributo erogabile si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Inoltre, in applicazione del DM n.180 del 23 gennaio 2015, con successiva Determinazione (documenti attuativi) saranno definiti gli impegni ai quali le operazioni finanziate dal presente bando dovranno sottostare.

In caso di mancato rispetto di tali impegni, si applica per ogni infrazione una riduzione parziale o totale dei pagamenti ammessi, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità meglio specificate della Determinazione regionale che verrà predisposta.

In caso di violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente revoca della concessione e recupero degli importi indebitamente erogati.

15- CONTROLLI EX POST

Successivamente all'erogazione del saldo l'investimento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica della sussistenza dell'investimento nelle modalità con cui è stato finanziato.

Infatti, se entro cinque anni dal pagamento finale si verifica una delle seguenti condizioni:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

Il contributo è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il controllo ex-post sarà svolto da Arpea.

16- PROROGHE

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere massimo una proroga per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno successivo alla scadenza per la realizzazione degli investimenti, definita dal presente Bando.

In ogni caso, a suo insindacabile giudizio, il GAL si riserva di non approvare la richiesta di proroga.

Potranno essere valutate eccezioni esclusivamente in considerazione delle condizioni pedo-climatiche particolarmente sfavorevoli.

La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

La **richiesta di proroga** deve essere presentata all'Ente istruttore in tempo utile prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, **esclusivamente tramite il portale SIAP: non saranno accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa**. L'istruttore istruisce la richiesta di proroga e formula una proposta al CDA del Gal. Il CDA del Gal può concedere o non concedere la proroga comunicando in entrambi i casi, con nota scritta, la decisione al beneficiario.

La richiesta di proroga sospende il termine di scadenza per la realizzazione degli investimenti, fino all'emanazione del provvedimento di concessione o meno da parte del GAL.

17- VARIANTI

17.1 Definizione di variante

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, anche con annullamento di voci di spesa contenute nella domanda di sostegno e/o inserimento di nuove voci, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e che sia garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

1. gli adattamenti tecnico-economici come di seguito descritti:
i richiedenti possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.
L'adattamento tecnico-economico deve:
 - rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
 - rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
 - confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
 - non comprendere nuove voci di spesa;
 - non comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso nonché una riduzione del punteggio di merito;
 - rappresentare al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche. Per calcolare l'entità dell'adattamento tecnico-economico (con massimale del 20%), l'importo massimo dello scostamento in aumento di una o più voci di spesa già esistenti non può superare complessivamente il 20% della spesa ammessa (eventualmente anche a seguito di variante); tale importo chiaramente andrà a compensare una riduzione di pari entità o superiore per una o più altre voci di spesa. Non sono ammesse variazioni in aumento della spesa ammessa.
 - Gli adattamenti tecnico-economici non comportano una richiesta telematica sul SIAP al Gal.
2. i cambi di fornitore (da documentare con ulteriori richieste di preventivi);
3. le volture delle domande ad altri soggetti, a seguiti di trasformazione aziendale, cessione/fusione/incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la semplice variazione di intestazione del beneficiario) a condizione che sia

garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Possono essere utilizzate per le varianti, alle condizioni sopra definite, economie derivanti da ribassi d'asta, nei limiti e con le modalità definite dal Codice degli Appalti e da sconti applicati dai fornitori.

Le varianti presentate dovranno comunque rispettare la previsione secondo la quale il costo totale dell'intervento successivo alla variante non potrà essere inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno.

17.2 Presentazione della domanda di variante

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

Il beneficiario può presentare al massimo 2 richieste di variante per ciascuna domanda di contributo.

Il beneficiario deve inoltrare, tramite SIAP al GAL un'apposita domanda di variante corredata da:

- relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- documentazione di cui al precedente paragrafo "Documenti da allegare alla domanda" debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto chiaro ed esplicito, tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. I Computi Metrici, a partire da quello presentato in allegato alla domanda di sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio voce per voce.

Le varianti devono essere preventivamente richieste; gli investimenti realizzati senza la preventiva approvazione da parte del Gal, non sono ammissibili.

Non sono ammissibili varianti in sanatoria.

17.3 Istruttoria della domanda di variante

La **Commissione di valutazione delle domande di sostegno** istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente); o fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non coerenti con le finalità del progetto originario.

L'esito dell'istruttoria è sottoposto dal funzionario istruttore ad approvazione del CdA. Il Funzionario di Grado Superiore comunica tempestivamente al beneficiario l'esito del procedimento.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del RUP si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente, fatto salvo quanto specificato all'art. 17.

18- DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- perdita dei requisiti di ammissione;
- mancata conclusione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le possibilità di proroga;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima, salvo quanto previsto al par.7.6 (ribassi d'asta e scontistica);
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- mancato rispetto degli impegni essenziali;
- violazione del divieto di cumulo dei contributi;
- non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

A seguito di mancato rispetto degli **impegni accessori** la domanda ammessa a finanziamento decade invece solo parzialmente.

In tali casi i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

19- PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA

Dopo aver presentato domanda, il beneficiario si può trovare di fronte a una serie di situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda medesima: la domanda infatti può essere

- ritirata (rinuncia o revoca);
- non ammessa; è possibile chiedere il riesame della domanda o ricorrere alle Autorità competenti;
- soggetta ad errori palesi, cause di forza maggiore, ecc.

19.1 Ritiro della domanda

In qualsiasi momento il beneficiario può rendersi conto che non è più in grado di portare avanti l'investimento per cui ha richiesto il sostegno. In tal caso può procedere con la rinuncia della domanda di sostegno direttamente dal SIAP, se la domanda stessa non è ancora stata ammessa al finanziamento. Diversamente, farà richiesta scritta di rinuncia al Funzionario di Grado Superiore, che procederà con la revoca direttamente sul SIAP.

19.2 Riesami/ricorsi

Nel caso di domanda non ammessa al finanziamento o di esito negativo di domande di pagamento (con revoca del sostegno), il beneficiario può richiedere all'ente istruttore il riesame della pratica ed eventualmente impugnare il provvedimento di rigetto di fronte all'autorità giudiziaria con le modalità e tempistiche stabilite per legge e citate nei provvedimenti medesimi.

19.3 Errori palesi e loro correzione

Nel caso in cui il beneficiario si sia reso conto di aver commesso un errore palese nella compilazione di qualsiasi domanda, può richiedere all'ente istruttore la correzione in qualsiasi momento purché non sia ancora stato informato dal GAL circa gli eventuali errori contenuti nella domanda né di un eventuale controllo in loco. Per la correzione dell'errore palese il beneficiario deve produrre la documentazione che dimostri l'evidenza dell'errore e di aver agito in buona fede.

19.4 Cause di forza maggiore

Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a. il decadimento del rappresentante legale del beneficiario;

- b. l'incapacità operativa di lunga durata del beneficiario;
- c. una calamità naturale grave che colpisce seriamente il territorio coinvolto;
- d. la distruzione fortuita dei fabbricati o delle infrastrutture oggetto di intervento;

In tali casi, entro **15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, dev'essere comunicata per iscritto la causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione probante.

20- VINCOLI DI DESTINAZIONE D'USO E DURATA DEGLI ACCORDI

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati per un periodo minimo di 7 anni, e comunque non inferiore alla durata del piano di gestione.
2. Nel periodo come sopra definiti, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salve le eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno essere valutate dal GAL.
3. L'eventuale accordo per la gestione in forma associata, tra più amministrazioni, dei servizi attivati o delle infrastrutture valorizzate deve avere una durata pari ad almeno 3 anni.
4. Gli anni di cui ai precedenti comma 1 e 3 devono essere computati a partire dalla data di collaudo finale dell'investimento.
5. Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta al GAL ed autorizzata dallo stesso, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti necessari a godere del contributo concesso ai sensi del presente bando, nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso.

21- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14, per l'attuazione di operazioni cofinanziate che comportino investimenti da parte della UE, il beneficiario del contributo è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR rispettando gli obblighi informativi previsti. Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del sopra citato Reg. di esecuzione.

Layout della targa informativa di cui sopra è allegato al presente bando, e dovrà essere apposta in prossimità di ciascun intervento finanziato, realizzato su supporto durevole e di dimensione non inferiore al formato A4, salvo quanto definito al paragrafo precedente.

22- NORMATIVA

- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 09 novembre 2015;
- Reg. (UE) 1303/2013;
- Reg. (UE) 1305/2013;
- Reg. Delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- DLgs 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
- Legge Anticorruzione n.190/2012
- D. lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- LR 21/2016: Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali
- LR 45/1989 e DLGS 42/2004
- LR 32/2008
- LR 20/1989
- Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 “Rete rurale nazionale 2014-2020” – Mipaaf
- Normative del Piano Regolatore vigente nel Comune di riferimento;
- Regolamento edilizio del Comune di riferimento, comprensivo delle integrazioni fornite dai Manuali per il recupero dei beni architettonici e dai Manuali del paesaggio realizzati dal G.A.L.;
- Normative specifiche connesse all’approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione per il Paesaggio operante nell’area di riferimento.
- L.R.. 19 del 3 agosto 2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali
- Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- L. R. 34/95 s.m.i tutela e valorizzazione dei locali storici;
- d.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
- PSL Del GAL Terre del Sesia 2014 - 2020.
- L. R. 31 agosto 1979, n. 54 e s.m.i Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto;
- L. R. 15 aprile 1985, n. 31 e s.m.i Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere;
- L. R. 24 gennaio 1995, n. 14 e s.m.i. Nuova classificazione delle aziende alberghiere;
- L. R. 8 luglio 1999, n. 18 e s.m.i. Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica;
- L. R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”;
- L. R. 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i. Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- L. R. 12 agosto 2013, n. 17 e s.m.i. Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno, art. 26 “Istituzione dell’albergo diffuso nei territori montani” attuazione con D.G.R. n. 74 - 7665 del 21.05.2014;
- D.P.G.R. 15 maggio 2017, n. 9/R - Regolamento comparto turistico alberghiero;
- Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;
- Legge n. 68 del 12 marzo del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- Legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte";
- Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 Disposizioni regionali in materia di semplificazione (Cap. II Semplificazioni in materia di turismo).